

Sanitaservice ASL FG srl

Società unipersonale della



Ufficio gare

Sede Legale – Via Michele Protano, 71121 Foggia (c/o Camera di Commercio)

Sede amn.va: via XX Settembre, 1 – 71042 Cerignola (FG)

P. IVA e C.F.: 03600140713

Tel: 0881/884974-989

PEC: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it

Mail: gare@sanitaserviceaslfg.it

Spett.le
Staffiero Antonio Mario
SP81 Orta Nova-CarapelleKM 0.700 - snc
71045 ORTA NOVA (FG)
Vs pec: comunicazioni@pec.staffiero.it

Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di DPI per la Sanitaservice ASL FG srl in undici lotti – **Comunicazione di esclusione**

PREMESSO CHE

- Con determinazione dell'Amministratore Unico n.95, del 08.06.2020, è stata assunta determinazione a contrarre in relazione all'affidamento della *“Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuali per la Sanitaservice ASL FG - 11 lotti- Procedura aperta in modalità telematica – Minor prezzo”*;
- gli atti di gara sono stati pubblicati sul Sito internet della SANITASERVICE ASL FG S.R.L. e sulla piattaforma Empulia, sulla GUUE, GURI, due quotidiani a rilevanza nazionale e due quotidiani locali;
- le offerte corredate degli allegati dovevano essere trasmesse entro le ore 23:00 del 13.07.2020;
- l'affidamento è regolato secondo quanto previsto dagli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo;
- la prima seduta di gara pubblica è stata espletata dal seggio di gara il giorno 14.07.2020 alle ore 09:00, come da Avviso, prot. n 2315, del 14/07/2020, pubblicato sul sito della Sanitaservice ASL FG, per la verifica della documentazione amministrativa, dalla quale è risultato che entro il termine ultimo e perentorio per la presentazione delle offerte, fissato il giorno 13/07/2020 alle ore 23.00, sono pervenute offerte come da verbale redatto in data 14/07/2020;
- in tale seduta la Commissione di gara ha provveduto ad effettuare la verifica della documentazione amministrativa, dalla quale è risultato che la ditta Staffiero Antonio Mario, di Orta Nova, ha inserito il modello dell'offerta economica, contenente il ribasso offerto per i lotti a cui concorreva, rendendo in tale modo edotto il seggio di gara di un dato che doveva, in quella prima fase, rimanere obbligatoriamente segreto (sent. TAR Cagliari, n. 604, del 03/07/2020);

Sanitaservice ASL FG srl

Società unipersonale della



VISTA la sentenza del TAR di Cagliari n.604 del 03/07/2020 con cui il “Collegio evidenzia, nel merito, che la parte ricorrente è stata (doverosamente) esclusa dalla gara in quanto, per proprio errore, ha inserito l’offerta economica (percentuale di ribasso) nella busta amministrativa. Rendendo in tal modo edotta la Commissione e le parti presenti di un dato che doveva, in quella prima fase, rimanere obbligatoriamente segreto.

Solo nella seconda fase, dopo l’ammissione di tutti i concorrenti in regola con la documentazione, avrebbero dovuto essere aperte le relative offerte economiche.

La circostanza che , con l’applicazione del solo criterio del “ribasso”, non vi sarebbe esplicazione di alcuna discrezionalità nella decisione finale (il che renderebbe irrilevante la conoscenza “anticipata” di un dato oggettivo), non è argomentazione convincente in quanto non è ammissibile “confondere” elementi attinenti alle due fasi, anche perché, potenzialmente, potrebbero sussistere riflessi sulle decisioni di ammissioni/esclusioni da parte della Commissione.

Ed, in ogni caso, la posizione di parità fra concorrenti è stata oggettivamente turbata da un elemento estraneo, con violazione dei basilari principi che la legislazione impone in materia di gare pubbliche.;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Rag. Giovanni Petta, responsabile unico del procedimento in oggetto

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lettera b) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.

- **l’esclusione dell’operatore economico rappresentato in indirizzo dalla procedura di gara in argomento**, per aver inserito il modello dell’offerta economica, contenente il ribasso offerto per i lotti per i quali concorreva, rendendo in tale modo edotto il seggio di gara di un dato che doveva, in quella prima fase, rimanere obbligatoriamente segreto: TAR di Cagliari del 03/07/2020, n.604

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale nei termini di legge innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Il RUP

Rag. Giovanni Petta